



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Deliberazione n. 519 della seduta del 16/12/2016.

Oggetto: Legge Regionale n. 17/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Vendite di fine stagione o saldi per l'anno 2017.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Dott.ssa Carmela Barbalace

Relatore (se diverso dal proponente):

Dirigente/i Generale/i: Dott. Fortunato Varone

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

| | | Giunta | Presente | Assente |
|---|------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1 | Gerardo Mario OLIVERIO | Presidente | X | |
| 2 | Antonio VISCOMI | Vice Presidente | X | |
| 3 | Carmela BARBALACE | Componente | X | |
| 4 | Roberto MUSMANNO | Componente | X | |
| 5 | Antonietta RIZZO | Componente | X | |
| 6 | Federica ROCCISANO | Componente | X | |
| 7 | Francesco ROSSI | Componente | X | |
| 8 | Francesco RUSSO | Componente | | X |

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. // allegati.

**Il dirigente di Settore
Dott. Francesco Marano**

Si attesta che il provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione)

(Il Dirigente Generale del Dipartimento del Bilancio)

Il Dirigente generale Reggente
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 17, comma 3 *bis* della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa", comma aggiunto dall'art. 30, comma 1 lett. a) della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, che dispone: "*L'avvio per il periodo dei saldi estivi ed invernali, di norma, è rispettivamente previsto per la prima decade del mese di luglio e gennaio, secondo le modalità del successivo comma 4*";

VISTO l'art. 17, comma 4 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17 "Direttive regionali in materia di commercio in sede fissa", per come sostituito dall'art. 36 della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, che dispone: "*Le vendite di fine stagione o saldi debbono essere presentate al pubblico come tali e possono essere effettuate per i periodi e per la durata da determinarsi con atto della Giunta regionale, anche con differenziazioni per ambiti provinciali, sentiti i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale*";

DATO ATTO che:

— la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con documento n. 11/31CR11f/C11 del 24/03/2011 del 24 marzo 2011, al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la data di inizio delle vendite di fine stagione, ha adottato in materia degli indirizzi unitari che le Regioni si sono impegnate a rispettare;

— la Conferenza delle Regioni e province Autonome ha adottato, in data 7 luglio 2016, il documento n. 16/85/CR07/C11, con il quale, le Regioni e le Province Autonome, al fine di favorire unitariamente misure a tutela della concorrenza, hanno concordato di confermare il documento n. 11/31CR11f/C11 del 24/03/2011, che individua, quale data di inizio delle vendite di fine stagione, il primo giorno feriale antecedente l'Epifania ed il primo sabato del mese di luglio e, relativamente ai saldi invernali, hanno integrato il predetto documento disponendo che, qualora il primo giorno feriale antecedente l'Epifania coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi venga anticipato al sabato;

RITENUTO:

— di dover prendere atto della decisione, finalizzata alla tutela della concorrenza, concordata in forma unitaria a livello nazionale dalle Regioni e Province Autonome, evitando l'assunzione di scelte difformi per ambiti amministrativi e territoriali, che, specie nelle zone di confine tra le diverse realtà regionali, potrebbero risultare penalizzanti per le attività commerciali e per i consumatori;

— che la necessità di adeguare la data di inizio dei saldi agli indirizzi dettati Conferenza delle Regioni e province Autonome, finalizzati alla tutela della concorrenza, rende superflue le consultazioni previste dall'art. 17, comma 4 della Legge Regionale 11 giugno 1999, n. 17, in quanto non potrebbero essere adottate scelte difformi da quelle concordate in modo unitario dalle Regioni e dalle Province Autonome ed applicate in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

— di dover conseguentemente disciplinare le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione in conformità agli indirizzi dettati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con atti del 24 marzo 2011 e del 7 luglio 2016;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante <<Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche>>;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO

— che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;

— che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;

— che, che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA dell'assessore allo Sviluppo economico e promozione delle attività produttive dott.ssa Carmela Barbalace, a voti unanimi,

DELIBERA

1. - Determinare le date di inizio e la durata delle vendite di fine stagione o saldi per l'anno 2017 come di seguito precisato:

- a) saldi invernali **dal 05 gennaio 2017**, primo giorno feriale antecedente l'Epifania 2017, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni;
- b) saldi estivi dal **01 luglio 2017**, primo sabato del mese di luglio, per un periodo fisso di svolgimento di sessanta giorni.

2. - di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 20 dicembre 2016 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto